

CAMERA DEI DEPUTATI

S. 2322 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (*Approvato dal Senato*).

Relatore: PINI

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 29 marzo 2011

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Conseguentemente:

al medesimo comma, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 42. – *(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19*

maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Procedura d'infrazione n. 2006/2378). – 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, che sostituisce la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, recepita con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il Governo è tenuto, oltre che al rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche in considerazione di quanto dispone l'articolo 10 della direttiva, al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) stabilizzare gli incentivi temporanei previsti dalla legislazione vigente per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione finalizzati al miglioramento della prestazione energetica per la climatizzazione invernale; agli interventi sugli edifici esistenti o su parti di essi o su singole unità immobiliari riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali e finestre comprensive di infissi; all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;

b) prevedere che gli incentivi per gli interventi di miglioramento della prestazione energetica sul patrimonio edilizio esistente spettino alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli istituti

autonomi per le case popolari comunque denominati, per gli alloggi in proprietà o in gestione degli istituti medesimi, nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base ad un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

2. Il comma 2-*bis*, dell'articolo 35 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

3. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.

2-*ter*. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso ».

b) all'articolo 15, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

« 7-*bis*. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.

7-*ter*. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore ».

4. L'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno

2009 contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, è abrogato.

1. 1. Mariani, Gozi, Realacci, Margiotta, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

***1. 4.** Mariani, Gozi, Realacci, Margiotta, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19

maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

***1. 7.** Piffari, Monai, Cimadoro, Porcino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – termine di recepimento: 24 dicembre 2010;

Conseguentemente, dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 42. – *(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui

al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;

b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;

c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;

d) modificare la disciplina interna alla luce della considerazione che la direttiva 2008/115/CE contempera l'interesse statale all'effettività dell'espulsione di stranieri irregolari con il rispetto della loro libertà personale, disegnando una procedura di rimpatrio, attraverso misure gradatamente coercitive che solo come *extrema ratio* culminano nel trattenimento presso i centri di identificazione ed espulsione, o in istituti penitenziari, nei quali gli stranieri – secondo la direttiva – devono essere tenuti separati dai detenuti ordinari, per un limite di tempo non eccedente i diciotto mesi, e comunque solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di rimpatrio;

e) rendere effettivo il diritto al rimpatrio volontario, riconosciuto e garantito

dalla direttiva, in particolare assicurando che la previsione normativa di sanzioni penali in caso di presenza o permanenza irregolare sul territorio dello Stato non si traduca nell'impossibilità per il cittadino privo di permesso di soggiorno di fare richiesta di rimpatrio volontario;

f) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;

g) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;

h) anche alla luce di recenti sentenze giurisprudenziali, modificare la disciplina del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, laddove si prevede che l'accompagnamento alla frontiera sia l'atto cui ricorrere *in primis* per assicurare l'allontanamento dallo Stato dei cittadini, mentre la direttiva dispone che il fine dell'allontanamento sia raggiunto a seguito della notificazione di una decisione di rimpatrio e sia concesso un termine compreso tra i sette e i trenta giorni per il rimpatrio volontario;

i) anche alla luce di recenti sentenze giurisprudenziali, modificare l'articolo 14, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, laddove prevedono un termine di soli cinque giorni per ottemperare all'ordine di allontanamento emanato dal questore – e la cui

inottemperanza è penalmente sanzionata – termine che è inferiore al termine minimo di sette giorni stabilito dalla direttiva per la decisione di rimpatrio;

l) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extra-comunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;

m) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento, prevedendo la possibilità di applicare misure sufficienti ma meno coercitive del trattenimento, in tutti gli altri casi;

n) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;

o) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;

p) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trat-

tenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;

q) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;

r) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;

s) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16.

1. 52. Zaccaria, Gozi, Farinone, Bressa, Zampa, Amici.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Conseguentemente, dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 42. — (*Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;

b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano dispo-

sizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;

c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;

d) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;

e) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;

f) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extra-comunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;

g) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

h) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;

i) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;

l) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;

m) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;

n) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;

o) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettera n), si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 21. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al

rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

***1. 53.** Gozi, Zaccaria, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

***1. 55.** Porcino, Favia, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

1. 51. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Commissione	Governo

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione);

1. 54. Borghesi, Porcino, Cambursano, Cimadoro.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

* * *

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 50. Ferranti, Gozi, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

ART. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

Sopprimerlo.

3. 50. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Commissione	Governo

* * *

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 3)

* * *

ART. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

* * *

ART. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

ART. 6.

(Missioni connesse con gli impegni europei).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

* * *

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 7.

(Repertorio nazionale dei dispositivi medici).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. – *(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui agli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui

al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le nuove sanzioni che vengono introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno dei caporalato;

d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si può procedere ad espulsione;

e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente,

nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extracomunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.

7. 03. Damiano, Gozi, Mosca, Farinone, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Commissione	Governo

* * *

ART. 8.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari»).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

* * *

ART. 9.

(Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

ART. 10.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)).

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie a ridefinire l'attribuzione delle competenze di vigilanza regolamentare tra Banca d'Italia e Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in relazione ad aspetti attinenti ai fondi gestiti dalle società di gestione del risparmio, ivi inclusa la determinazione dei criteri generali di redazione dei regolamenti dei fondi stessi e la loro approvazione, nonché la disciplina delle procedure di fusione tra fondi comuni di investimento;

10. 1. Fluvi, Gozi, Carella, Causi, Ciccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie ad individuare un adeguato grado di patrimonializzazione delle società di gestione del risparmio in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

10. 4. Fluvi, Gozi, Carella, Causi, Ciccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere che i regolamenti attuativi debbano consentire, tra le modalità adeguate di informazione pubblica di cui all'articolo 76 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, la pubblicazione su un sito *web*, nonché la frequenza della pubblicazione stessa, del prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle proprie quote ogniqualvolta un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote;

10. 3. Fluvi, Gozi, Carella, Causi, Ciccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) prevedere, ai fini dell'attuazione dell'articolo 53 della direttiva 2009/65/CE, l'emanazione di regolamenti attuativi che consentano la massima flessibilità operativa, nella misura in cui ciò non pregiudichi il rispetto degli altri obiettivi della regolazione stessa;

10. 2. Fluvi, Gozi, Carella, Causi, Cecuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

* * *

ART. 11.

(Disposizioni in materia di IVA).

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento.

11. 50. Fluvi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

ART. 12.

(Delega al Governo per il riordino normativo della disciplina della professione di guide turistiche).

Sopprimerlo.

12. 10. Cimadoro, Porcino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

12. 50. Cimadoro, Porcino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) riconoscere il ruolo delle regioni nella valorizzazione della ricchezza storico-artistica, culturale e ambientale dei territori di rispettiva competenza, attraverso la definizione di specifici percorsi formativi per le guide turistiche, tutelando altresì l'iniziativa dei comuni;

12. 51. Cimadoro, Piffari, Porcino.

Commissione	Governo

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole da: ed è consentito fino alla fine del comma.

12. 2. Fluvi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

12. 12. Froner, Gozi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere il riordino delle professioni del turismo montano, con particolare riguardo ai titoli e ai requisiti per l'esercizio delle professioni di guida alpina e aspirante guida, accompagnatore di media montagna, guida vulcanologica e guida alpina vulcanologica, guida *canyoning*, maestro d'arrampicata, guida alpina speleologica e guida speleologica, guida equestre su terreno montano; prevedere che la figura professionale di guida alpina sia l'unica idonea a svolgere le attività espressamente codificate sia nella conduzione dei clienti sia nell'insegnamento, quali l'accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche,

l'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione di quelle sciistiche su piste di sci alpino e di sci nordico; riservare allo Stato l'introduzione di nuove figure professionali del turismo montano non previste dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e dei relativi profili, in osservanza di quanto disposto dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30; stabilire i requisiti formativi minimi validi su tutto il territorio nazionale per ciascuna professione del turismo montano, al fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione; individuare una piattaforma nazionale per la formazione delle figure esercenti professioni del turismo montano; definire il concetto di « materiale alpinistico »; definire la forma delle scuole di alpinismo nonché le relative modalità di accesso; definire le modalità e i requisiti per il conseguimento dei titoli relativi alle specializzazioni di nuova istituzione ed il funzionamento degli elenchi speciali di cui all'articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, nonché la rappresentanza dei soggetti esercenti le medesime specializzazioni;

12. 1. Quartiani, Mariani, Froner.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello con le seguenti: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere.

12. 52. Cimadoro, Piffari.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 4.

12. 3. Froner, Gozi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. – (Norma per la gestione dei rifiuti tossici in attesa della revisione della decisione europea 2000/532/CE). – 1. L'attribuzione della caratteristica « Ecotossico » (H14) riportata alla nota 1 dell'allegato I del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, è attuata secondo le modalità riportate nell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7 – in attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui

all'articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto legislativo in parola.

12. 01. Paroli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. – 1. Le imprese turistiche ed alberghiere aderiscono agli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 18 novembre 2004, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. 050. Fugatti.

Commissione	Governo

* * *

ART. 13.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche).

Sopprimere il comma 3.

13. 50. Calabria.

Commissione	Governo

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:

« 6-bis. Fermo restando quanto previsto dalle deliberazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 181/09/CONS, del 7 aprile 2009, e n. 300/10/CONS, del 15 giugno 2010, che individuano 25 reti televisive nazionali terrestri, gli operatori di rete locale che d’intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all’80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di operatori nazionali non integrati, anche con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di operatori nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ».

13. 52. Calabria.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, alinea, dopo le parole: decreti legislativi sono adottati *aggiungere le seguenti:* , sentite l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,

13. 54. Cimadoro, Piffari, Monai.

Commissione	Governo

Al comma 4, alinea, dopo le parole: decreti legislativi sono adottati *aggiungere le seguenti:* , sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera b), sopprimere le parole: , nell’ambito dei procedimenti restrittivi dell’accesso alle reti di comunicazione elettronica;

sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) gestione efficiente, flessibile e coordinata a livello comunitario dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d’interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantendo una efficienza allocativa delle risorse spettrali, attraverso l’utilizzo di metodologie di allocazione che garantiscano la valorizzazione economica delle risorse, il massimo introito possibile per lo Stato e l’accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione;

c-bis) armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel territorio dell’Unione europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi;

sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie, giustificate e soggette a un riesame periodico, in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento al fine di evitare interferenze dannose ad esempio attraverso l’imposizione di maschere d’emissione e livelli di potenza specifici;

proteggere la salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale in conformità al diritto comunitario. Le limitazioni non devono risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma devono piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda;

d-bis) rafforzamento dei poteri in capo alle autorità competenti tesi a garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate o siano sottoutilizzate, intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, la restituzione dello spettro inutilizzato o sottoutilizzato e la sua allocazione anche a soggetti nuovi entranti nel mercato;

d-ter) definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con gli obiettivi di: migliorare i sistemi di allocazione e gestione dello spettro; sviluppare meccanismi innovativi di incentivazione alla riallocazione o finalizzazione delle porzioni di spettro sotto utilizzate; incrementare la quantità di spettro resa disponibile nel prossimo decennio; garantire flessibilità ed efficienza dei sistemi di *backhaul*; aumentare le possibilità di allocazione dinamica dello spettro mediante meccanismi di accesso innovativi e flessibili; garantire un maggiore impegno all'adozione di una politica organica sul piano interno e più incisiva su quello internazionale;

dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

e-bis) prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi

della società dell'informazione di consentire a consumatori, produttori di dispositivi, terzi impegnati nello sviluppo di nuove applicazioni e altri, di utilizzare o sviluppare dispositivi e applicazioni a propria scelta sulle reti *wireless* fintanto che questi soddisfino i requisiti tecnici imposti in via regolamentare e siano conformi a ragionevoli condizioni di utilizzo per una gestione sostenibile delle reti *wireless*;

e-ter) prevedere il divieto per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di impedire, diminuire o interferire con la capacità dell'utente finale di scaricare e utilizzare applicazioni di propria scelta sulla rete del licenziatario, nei limiti di una ragionevole gestione delle reti e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”;

lettera f), dopo le parole: dei portatori di esigenze sociali particolari *aggiungere le seguenti:* , per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione;

lettera i), sopprimere le parole: e riservatezza;

sopprimere la lettera m);

dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) semplificazione dell'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni coordina l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sul proprio sito Internet;

sopprimere le lettere p) e q).

13. 1. Meta, Gozi, Velo, Lovelli, Farinone, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra,

Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:

0a) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni;

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera a), sostituire le parole: di accesso al mercato *con le seguenti:* dei diritti di accesso.

lettera q), sostituire le parole: nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* ed aggiornamento, coerentemente con il criterio di cui alla lettera *0a)*, del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore.

13. 16. Monai, Porcino, Borghesi, Cima-doro, Piffari.

Commissione	Governo

Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:

0a) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera q), sostituire le parole: nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* ed aggiornamento, coerentemente con il criterio di cui alla lettera *0a)*, del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore.

13. 51. Porcino, Monai, Borghesi, Cima-doro, Piffari.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:

0a) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi

possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni;

13. 17. Buttiglione.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: di accesso al mercato con le seguenti: dei diritti di accesso.

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in ottemperanza a quanto disposto dal novellato articolo 3, paragrafo 3-bis, della direttiva 2002/21/CE, a predisporre misure atte ad assicurare l'effettiva indipendenza, l'esercizio imparziale e trasparente dei poteri decisionali dei componenti dell'organo collegiale, nonché meccanismi sanzionatori comprendenti anche l'ipotesi di rimozione dall'incarico per coloro che non abbiano rispettato le condizioni prescritte;

alla lettera q), sostituire le parole: e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: , delle funzioni e del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore.

13. 2. Gozi, Meta, Gentiloni Silveri, Farinone, Zampa.

Commissione	Governo

Al comma 4, lettera a) sostituire le parole: di accesso al mercato con le seguenti: dei diritti di accesso.

13. 12. Cimadoro, Monai, Porcino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: dello spettro radio fino alla fine della lettera con le seguenti: a livello comunitario dello spettro radio, senza la possibilità di consolidamento di posizioni dominanti nel mercato che impediscano la massimizzazione dell'introito economico in favore dello Stato e l'accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione.

13. 55. Monai, Cimadoro, Piffari.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga con l'obiettivo di assicurare un maggiore impegno all'adozione di una politica organica sul piano interno;

13. 53. Cambursano, Messina, Monai.

Commissione	Governo

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: dei portatori di esigenze sociali particolari aggiungere le seguenti: , per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione.

13. 56. Piffari, Cimadoro, Porcino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) rafforzamento della libertà dell'utente, affinché possa gestire, modificare e impostare le preferenze relative al trattamento dei dati attraverso le opzioni fornite dai sistemi di navigazione o da altre applicazioni;

13. 57. Monai, Cimadoro, Piffari.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

* * *

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale

alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee, e del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e finanze, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e alle altre disposizioni comunitarie, nonché agli accordi internazionali già adottati o che sono adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria vigente;

d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009, e successive modificazioni;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso e in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti nell'ambito dei limiti di pena previsti nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) 428/2009 con particolare riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi statuite per quanto applicabili alle condotte previste nel medesimo regolamento (CE) n. 428/2009.

4. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13. 0200. Governo.

Commissione	Governo

ART. 14.

(Modifiche all'articolo 37 della legge 7 luglio 2009, n. 88).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

* * *

ART. 15.

(Delega al Governo per l'adeguamento e la revisione della disciplina sanzionatoria in attuazione del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 73/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione).

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: , nonché attraverso fino alla fine della lettera.

15. 50. Porcino, Di Giuseppe, Palagiano, Mura, Palomba.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

ART. 16.

(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante « Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva »).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

* * *

ART. 17.

(Delega al Governo per la disciplina della fiducia).

Sopprimerlo.

***17. 1.** Cimadoro, Monai, Porcino, Borghesi, Palomba.

Sopprimerlo.

***17. 2.** Gozi, Fluvi, Ferranti, Strizzolo, Farinone, Zampa, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Vaccaro, Verini, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Commissione	Governo

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.

17. 50. Piffari, Cimadoro, Monai.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 2.

17. 51. Piffari, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 3.

17. 52. Zazzera, Piffari, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 4.

17. 53. Di Giuseppe, Zazzera, Piffari, Monai, Cimadoro.

Commissione	Governo

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: delle Commissioni fino alla fine del comma con le seguenti: vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione.

17. 54. Cimadoro, Monai, Piffari, Palomba.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: ; decorso tale termine fino alla fine del comma.

17. 55. Cimadoro, Monai, Piffari, Palomba.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 5.

17. 56. Rota, Di Giuseppe, Zazzera, Piffari, Monai, Cimadoro.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 6.

17. 57. Aniello Formisano, Di Giuseppe, Zazzera, Piffari, Monai, Cimadoro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

17. 58. Favia, Di Giuseppe, Zazzera, Piffari, Monai, Cimadoro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

17. 59. Evangelisti, Favia, Porcino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

17. 60. Piffari, Evangelisti, Favia, Porcino.

Commissione	Governo

Al comma 6, lettera c), sopprimere il numero 1).

17. 61. Piffari, Evangelisti, Favia, Porcino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, lettera c), sopprimere il numero 2).

17. 62. Borghesi, Piffari, Evangelisti, Favia, Porcino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

17. 63. Barbato, Borghesi, Piffari, Evangelisti, Favia, Porcino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 1).

17. 64. Favia, Messina, Rota, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 1.2).

17. 65. Messina, Rota, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 1.3).

17. 66. Rota, Messina, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 1.4).

17. 67. Cimadoro, Rota, Messina, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 1.5).

17. 68. Rota, Messina, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 2).

17. 69. Cimadoro, Rota, Messina, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sopprimere la lettera e).

17. 70. Piffari, Cimadoro, Rota, Messina, Aniello Formisano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sopprimere la lettera f).

17. 71. Cambursano, Messina, Barbato.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sopprimere la lettera g).

17. 72. Cambursano, Messina, Barbato.

Commissione	Governo

Al comma 6, sopprimere la lettera h).

17. 73. Cambursano, Messina, Barbato.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sopprimere la lettera i).

17. 74. Cambursano, Messina, Barbato.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sopprimere la lettera l).

17. 75. Cambursano, Messina, Barbato.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sopprimere la lettera m).

17. 76. Messina, Barbato, Cambursano.

Commissione	Governo

Al comma 6, sopprimere la lettera o).

17. 77. Porcino, Messina, Barbato, Cambursano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sopprimere la lettera p).

17. 78. Porcino, Messina, Barbato, Cambursano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sopprimere la lettera q).

17. 79. Favia, Porcino, Messina, Barbato, Cambursano.

Commissione	Governo

Al comma 6, sopprimere la lettera r).

17. 80. Favia, Porcino, Messina, Barbato, Cambursano.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17)

* * *

ART. 18.

(Attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo SpA (causa C-173/03) e adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/2230).

Sopprimerlo.

***18. 52.** Ferranti, Gozi, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rosomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.

***18. 53.** Di Pietro, Palomba, Porcino.

Sopprimerlo.

***18. 54.** Rao, Buttiglione.

Commissione	Governo

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. – (*Adeguamento alla procedura di infrazione 2009/2230*). – 1. All’articolo 2 della legge 13 aprile 1998, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « posto in essere dal magistrato » sono aggiunte le seguenti: « in violazione manifesta del diritto »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È manifesta la violazione di diritto caratterizzata dalla chiarezza e precisione della norma violata e dal carattere intenzionale o grave e inescusabile, per imperizia, incompetenza o negligenza, dell’errore di diritto commesso. »;

c) al comma 3, alinea, dopo la parola: « costituiscono » è aggiunta la seguente: « altresì » e la lettera a) è abrogata.

18. 55. Angela Napoli.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. – (*Attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo SpA (causa C-173/03) e adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/2230*). – 1. All’articolo 2 della legge 13 aprile 1998, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « con dolo o colpa grave » sono aggiunte le seguenti: « ovvero in violazione manifesta del diritto »;

b) al comma 2, le parole: « né quella di valutazione del fatto e delle prove » sono soppresse;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Costituisce violazione manifesta del diritto il non aver valutato tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al sindacato del giudice tenendo conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione e della scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto ».

18. 56. Sisto.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. - 1. All’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In ogni caso, lo Stato risponde dei danni derivanti da manifesta violazione del diritto comunitario cagionati nell’esercizio della funzione giurisdizionale da sentenza passata in giudicato. »

18. 63. Ria.

Commissione	Governo

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. — (*Attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo SpA (causa C-173/03) e adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/2230*). — 1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono premesse le parole: « Salvo quanto previsto dal comma 3, »;

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) la violazione manifesta del diritto ».

2. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono premesse le parole: « Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, ».

18. 59. Contento.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. — (*Attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo SpA (causa C-173/03) e adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/2230*). — 1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono premesse le parole: « Salvo quanto previsto dal comma 3, »;

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) la violazione manifesta del diritto determinata da errore inescusabile ».

2. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono premesse le parole: « Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, ».

18. 60. Contento.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. — 1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo il caso in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, tenuto conto del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto e, per quanto riguarda l'applicazione del diritto comunitario, della manifesta ignoranza della giurisprudenza della Corte di giustizia e dell'inservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi del terzo paragrafo dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. »

18. 50. Buttiglione, Rao.

Commissione	Governo

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. – 1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo il caso di manifesta violazione del diritto comunitario da parte del giudice di ultima istanza, da valutare tenendo conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto e tenendo conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione comunitaria, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi del terzo paragrafo dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia manifestamente ignorato la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.»

***18. 61.** Buttiglione, Rao.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. – 1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo il caso di manifesta violazione del diritto comunitario da parte del giudice di ultima istanza, da valutare tenendo conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto e tenendo conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione comunitaria, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi del terzo paragrafo dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché

se abbia manifestamente ignorato la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.»

***18. 62.** Palomba, Porcino.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. – (Attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 giugno 2006, *Traghetti del Mediterraneo SpA (causa C-173/03)* e adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/2230). – 1. All'articolo 2, comma 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la violazione manifesta del diritto determinata da negligenza inescusabile».

18. 57. Contento.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. – (Attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 giugno 2006, *Traghetti del Mediterraneo SpA (causa C-173/03)* e adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/2230). – 1. All'articolo 2, comma

3, della legge 13 aprile 1988, n. 117, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) la violazione manifesta del diritto determinata da errore inescusabile ».

18. 58. Contento.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto comunitario, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione comunitaria, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. »;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) il comma 3 è abrogato.

18. 51. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 18)

* * *

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. – *(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi).* – 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: « 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, » sono sostituite dalle seguenti: « in anticipo ».

18. 05. Governo.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. – 1. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi in materia di

diritto di stabilimento, libera prestazione dei servizi e libera circolazione di capitali, di cui, rispettivamente, agli articoli 49, 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero di tutelare la sicurezza di attività economiche di carattere strategico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabiliti limiti quantitativi alle quote dei diritti di voto o del capitale detenute in società quotate nei mercati regolamentati da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati extracomunitari.

18. 04. Fugatti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

ART. 20.

(Qualità delle acque destinate al consumo umano).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 20)

* * *

ART. 21.

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura d'infrazione n. 2008/4908).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, nonché al fine di rispondere alle esigenze per gli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il 31 luglio 2011, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la durata delle concessioni demaniali da un minimo di tre anni ad un massimo di sei anni, i criteri di rinnovo e di eventuale revoca delle medesime;

b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di comparazione fra più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale, ovvero che offrano maggiori garanzie di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) la previsione di una procedura di selezione del concessionario basata sulla presentazione di una proposta di gestione dell'area ambita in concessione dalla quale si delineino i servizi offerti e le strutture impiegate, accompagnata dalla presentazione di un piano economico-finanziario dal quale si evinca la durata dell'ammortamento degli investimenti;

d) la previsione di una procedura di evidenza pubblica che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunitario, indichi come criteri ponderali di giudizio delle proposte e di selezione della migliore proposta non solo il canone-prezzo di concessione offerto, bensì la

qualità e la varietà dell'attività svolta in base a obiettivi di salute pubblica, di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario;

e) la previsione di meccanismi compensativi delle eventuali perdite del concessionario uscente da parte del concessionario entrante, nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

f) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.

21. 6. Borghesi, Donadi, Evangelisti, Di Pietro, Porcino, Favia.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

d) la previsione di un equo indennizzo relativo agli investimenti effettuati dal concessionario uscente, da parte del concessionario subentrante, nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.

21. 2. Marchioni.

Commissione	Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

d) la previsione di un equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.

***21. 5.** Mariani, Fontanelli, Realacci, Margiotta, Bratti, Vannucci, Fluvi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature

non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

d) la previsione di un equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.

***21. 50.** Ciccanti, Scanderebech, Poli, Bosi, Mondello, Nunzio Francesco Testa, Ria, Ruggeri, Naro.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta

nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la facoltà di rinegoziazione del titolo concessorio, per la durata massima prevista dalla legge, con esclusione delle procedure concorsuali per le concessioni esistenti con aziende turistiche, a fronte di investimenti economici pendenti o da realizzare, finalizzati, oltre che alla realizzazione del rispondente interesse pubblico anche alla preservazione ed al consolidamento delle identità storico-locali;

b) tutelare il principio del legittimo affidamento derivante dalla certezza del diritto, prevedendo l'esclusione dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno recepita dal decreto legislativo n. 59 del 2010, delle esistenti concessioni demaniali marittime con aziende turistiche ivi insistenti, in virtù dello sviluppo conseguito in ottemperanza delle leggi, dei regolamenti e della pianificazione territoriale ed in quanto soggetti investiti anche di una funzione di controllo e di tutela del bene demaniale affidato e di sicurezza nei confronti degli utenti.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.

21. 51. Ciccanti, Scanderebech, Poli, Bosi, Mondello, Nunzio Francesco Testa, Ria, Ruggeri, Naro.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 21)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — (Proroga del termine previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999 per l'attuazione della direttiva 96/92/CE). — 1. Nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 15, comma 6-ter, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle parole: « entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

21. 01. Paroli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno). — 1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché alle attività connesse con l'esercizio di impresa nel settore turistico balneare, ivi comprese le attività connesse con l'esercizio di impresa turistico-ricettiva all'aria aperta, quali i campeggi, i ristoranti, i villaggi turistici e gli stabilimenti balneari,

comunque operanti nelle aree demaniali in concessione ».

21. 050. Favia.

Commissione	Governo

* * *

ART. 22.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 22)

* * *

ART. 23.

(Contrasto all'evasione dell'IVA in importazione da Paesi terzi).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 23)

* * *

ART. 24.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009).

Sopprimerlo.

24. 50. Di Stanislao.

Commissione	Governo

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24. – 1. Il Governo è delegato a recepire ed attuare la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa.

24. 51. Di Stanislao.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'esercizio della delega il Governo deve assicurare che la lista dei materiali di armamento di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, comprenda tutti i prodotti rientranti nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009.

24. 52. Di Stanislao, Porcino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, sostituire le parole: con particolare riferimento con la seguente: conformemente.

24. 53. Rughia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno,

Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, sopprimere le parole da: , prevedendo, ove necessario fino alla fine del comma.

24. 54. Di Stanislao, Porcino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, dopo le parole: n. 185 aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai Capi II e IV.

24. 55. Di Stanislao.

Commissione	Governo

Al comma 6, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.

24. 56. Di Stanislao, Porcino.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 24)

* * *

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. – (Norma per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE). – 1. Gli impianti cogenerativi riconosciuti come tali ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio, hanno diritto, qualora non accedano ai certificati verdi né agli incentivi definiti in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, a un incentivo pari al 50 per cento di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dal 2014, sempreché, in ciascuno degli anni del predetto periodo, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio. Il periodo di incentivazione di cinque anni viene esteso a tutta la vita utile dell'impianto qualora il medesimo impianto, in ciascuno degli anni successivi ai primi cinque, sia qualificabile come

impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

24. 01. Paroli.

Commissione	Governo

* * *

ART. 25.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

25. 51. Ciccioli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) vietare l'utilizzo di animali in ambiti sperimentali come esercitazioni didattiche, ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini bellici;

25. 53. Palagiano, Di Giuseppe, Rota, Porcino, Mura, Piffari.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) vietare l'utilizzo di animali in esercitazioni didattiche;

25. 50. Giammanco, Ceccacci Rubino, Mannucci, Mancuso, Catanoso, Minasso, Sammarco, Boniver, Repetti, Gioacchino Alfano, Mariarosaria Rossi, Calabria, Faenzi, Lunardi, De Camillis, Antonino Foti, Girlanda, Vincenzo Antonio Fontana, Migliori, Cazzola, Frassinetti, Toccafondi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , a meno che non risulti obbligatoria sulla base di legislazioni o di farmaceutiche nazionali o internazionali.

25. 52. Ciccioli.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 25)

ART. 26.

(Gestione della qualità delle acque di balneazione in attuazione dell'articolo 10 della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 26)

* * *

ART. 27.

(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 27)

* * *

ART. 28.

(Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1266/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che modifica la direttiva 2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura per i vini).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 28)

* * *

ART. 29.

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea).

Al comma 1, sostituire le parole: un decreto legislativo per con le seguenti: uno

o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nonché per.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

29. 50. Gottardo.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 29)

ART. 30.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161).

Sopprimerlo.

30. 50. Gozi, Mariani, Farinone, Realacci, Margiotta.

Commissione	Governo

* * *

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 30)

ART. 31.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357).

Al comma 1, capoverso, comma 1, sopprimere le parole da: , nonché per l'introduzione fino alla fine del comma.

31. 50. Piffari, Porcino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 6.

31. 51. Piffari, Porcino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Possono essere introdotte specie alloctone che, se rilasciate in ambiente

naturale, non trovano condizioni di riproduzione. »

31. 52. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 6.

31. 53. Piffari, Porcino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 7.

31. 55. Piffari, Porcino.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 31)

ART. 32.

(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002).

Sopprimerlo.

***32. 51.** Mariani, Gozi, Realacci, Margiotta, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Farinone, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimerlo.

***32. 52.** Piffari, Porcino, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: dei trasporti aggiungere le seguenti: , compresi gli impianti a fune,

32. 50. Zeller, Brugger.

Commissione	Governo

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: acquisito il parere della con le seguenti: d'intesa con la.

32. 53. Piffari, Porcino, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 32)

* * *

ART. 33.

(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche).

Sopprimerlo.

***33. 50.** Realacci, Mariani, Gozi, Margiotta, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Farinone, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimerlo.

***33. 51.** Porcino, Piffari, Borghesi, Favia, Donadi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: della tutela con le seguenti: di una maggiore tutela.

33. 52. Piffari, Porcino, Borghesi, Palagiano, Mura.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: di acque e.

Conseguentemente, sopprimere la lettera h).

33. 53. Porcino, Piffari, Borghesi, Favia, Donadi, Messina.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito di un rafforzamento dei livelli di tutela ambientale previsti dalla vigente legislazione in materia.

33. 54. Piffari, Porcino, Borghesi.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis. – (Gestione del servizio idrico integrato). – 1. La scadenza del 31 dicembre 2011, prevista dalla normativa vigente in materia di affidamenti « *in house* » del servizio idrico integrato, è posticipata al 31 dicembre 2012.

33. 55. Porcino, Piffari, Borghesi, Favia, Donadi, Messina.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

33. 56. Porcino, Piffari, Borghesi, Favia, Donadi, Messina.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo che la gestione unica del servizio idrico integrato spetti ai comuni, in forma singola o associata, ed è esercitata direttamente dall'amministrazione comunale, ovvero tramite una so-

cietà a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune.

33. 57. Messina, Porcino, Piffari, Borghesi, Favia, Donadi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1, e la conseguente revisione nonché il riordino della normativa ambientale, devono comunque garantire un rafforzamento complessivo dei livelli di tutela ambientale e della salute, previsti dalla vigente legislazione in materia.

33. 58. Piffari, Porcino, Borghesi, Palagiano, Mura.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 33)

* * *

ART. 34.

(Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 34)

ART. 35.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 35)

* * *

ART. 36.

(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari).

Sopprimerlo.

36. 50. Palagianò, Di Giuseppe, Rota.

Commissione	Governo

* * *

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 36)

* * *

ART. 37.

(Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante « Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichet-

tatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari »).

Sopprimerlo.

37. 50. Gozi, Oliverio, Farinone, Pompili.

Commissione	Governo

* * *

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 37)

* * *

ART. 38.

(Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

Sopprimerlo.

***38. 50.** Gozi, Farinone.

Sopprimerlo.

***38. 51.** Cambursano, Messina.

Commissione	Governo

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 aggiungere le seguenti: , entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

38. 52. Cambursano, Messina, Barbato.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 38)

* * *

ART. 39.

(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2009/4117 in materia di deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 39)

* * *

ART. 40.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante « Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei

rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE »).

Sopprimerlo.

***40. 50.** Margiotta, Mariani, Gozi, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Farinone, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimerlo.

***40. 51.** Piffari, Porcino, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 40)

* * *

ART. 41.

(Modifica al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante « Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana ». Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre 2010 nella causa C-47/09).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 41)

* * *

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 42. – 1. Dopo l'articolo 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti an-

nuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, è aggiunto il seguente:

« ART. 43-bis. — 1. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno competenza esclusiva in materia di vigilanza cooperativa le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicabili compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

41. 050. Brugger, Zeller.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 42. — (Applicazione della direttiva 2000/76/CE relativa alle emissioni di sostanze inquinanti emesse dai cementifici). — 1. Nelle more del recepimento della direttiva 2010/75/UE, che deve avvenire in Italia entro il 7 gennaio 2013, i limiti imposti dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, attuativo della direttiva 2000/76/CE, relativa all'emissione in atmosfera delle sostanze inquinanti emesse dagli inceneritori-termovalorizzatori, si applicano anche alle emissioni di sostanze inquinanti emesse in atmosfera dai cementifici.

41. 038. Miotto.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 42. — (Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2007). — 1. All'articolo 28, comma 1, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, sostituire le parole: « entro il termine di dodici mesi » con le seguenti « entro il 31 luglio 2011 ».

2. L'articolo 29 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, è sostituito dal seguente:

ART. 29. — (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato). — 1. Il Governo adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati che punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sem-

preché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);

c) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate;

d) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

41. 046. Porcino, Palomba.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 42. – *(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno

o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati, che punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);

c) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate;

d) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

41. 01. Garavini, Ferranti, Touadi, Gozi, Farinone, Zampa.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 42. – *(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;

c) prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto III), della decisione quadro;

d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;

e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;

f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;

g) prevedere, nei casi di inoltrato diretto di cui alle lettere e) ed f), adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;

l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;

m) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;

n) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:

1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;

2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere ri-

fiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;

4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m);

5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;

6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;

o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera b);

p) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;

2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m*) e fino alla decisione definitiva;

3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;

q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;

r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:

1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;

2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;

4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera *r*), l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;

t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere *q*) e *r*);

u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;

z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

41. 02. Garavini, Ferranti, Touadi, Gozi, Farinone, Zampa.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 42. — (Norma interpretativa volta a garantire la libera circolazione dei servizi ai sensi degli articoli da 56 a 62 del Trattato dell'Unione europea). —

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo del comma 9 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano non solo alle società quotate in mercati regolamentati, ma anche alle società da queste direttamente o indirettamente controllate al sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

***41. 03.** Quartiani.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 42. — (Norma interpretativa volta a garantire la libera circolazione dei servizi ai sensi degli articoli da 56 a 62 del Trattato dell'Unione europea). —

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo del comma 9

si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano non solo alle società quotate in mercati regolamentati, ma anche alle società da queste direttamente o indirettamente controllate al sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

***41. 022.** Paroli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 42. — (Modifiche agli articoli 49 e 50 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2008). — 1. All'articolo 49, comma 1, alinea, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: « entro il termine di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2011 ».

2. All'articolo 50, comma 1, alinea, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: « comma 1, lettere a), e), f) e g), » sono soppresse.

41. 047. Palomba, Porcino, Favia.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 42. — (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 194 del 2008). — 1. Ai sensi

dell'articolo 1, comma 2, della legge del 27 luglio 2000, n. 212, il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dal pagamento delle tariffe previste per i controlli sanitari obbligatori gli imprenditori agricoli ed i soggetti ad essi equiparati sulla base del nostro ordinamento, per l'esercizio delle attività descritte dall'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le attività connesse, ad eccezione di quelle per le quali lo Stato membro deve assicurare la riscossione di una tassa ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CE/882/

2004 ed espressamente indicate negli allegati IV e V del medesimo regolamento comunitario.

41. 051. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>